

**ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA
DI AVELLINO**

Estratto dal Registro delle deliberazioni

DETERMINAZIONE
COMMISSARIALE

VERBALE N. 124

DEL 19.03.2015

OGGETTO: Convenzione
con il Comune di Solofra.
Nomina legale avv. Antonio
Barra.

L'anno duemilaquindici.....

il giorno del mese

di..... alle ore in

Avellino, nella Sede dell'Istituto Autonomo per le Case
Popolari della Provincia di Avellino,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

assistito dal Direttore con le funzioni di segretario;

- VISTO che il Comune di Solofra con atto del 3 novembre 2005 aveva invitato l'Istituto affinché "**presenti osservazioni e/o dichiarare la disponibilità di stipulare a sanatoria ed ora per allora la convenzione ex art. 35 legge 865/1971 corrispondendo il corrispettivo pari agli oneri di esproprio che già nella delibera C.C. n. 28/1986 erano stati fissati**";

- che l'Ente locale aveva richiesto la sottoscrizione della convenzione non trasmessa in bozza per l'approvazione da parte dei competenti Organi relativamente all'assegnazione in diritto di superficie del suolo di cui al deliberato di G.M. n. 223 del 22.3.1985, per la realizzazione di opera pubblica - case popolari ed economiche finanziate dalla Regione Campania -, giusta la concessione edilizia n. 2056 rilasciata il 21.6.1986;

RITENUTO che in realtà l'Ente locale aveva inteso conseguire l'illegittimo versamento di corrispettivi per l'acquisizione in proprietà delle aree private, corrispettivo non dovuto giusta sentenze rese inter partes e passate in cosa giudicata - sentenza n. 17831/2004 I Sez Civ. Suprema Corte del 17 / 3.9.2004-;

CONSIDERATO

che, essendo risultato esente l'Istituto da ogni obbligazione per l'acquisizione dei suoli di proprietà privata;

Sentito il parere favorevole del Direttore Generale

DETERMINA

di nominare l'avv. Antonio Barra, con studio in Avellino al Corso Vittorio Emanuele n. 181 perché in nome, conto ed interesse, dell'Istituto inviti e diffidi il Comune di Solofra, in persona del legale rapp.te p.t., assegnando il termine di quindici giorni dalla ricezione, a trasmettere a questo Istituto la bozza della convenzione nei termini di cui innanzi e cioè senza previsione di corresponsione di indennità o di ristoro per l'approvazione da parte degli Organi competenti per quindi procedere alla conclusione dell'accordo con le relative sottoscrizioni e, nel caso di mancato o contestato riscontro, a convenire col medesimo atto innanzi al Tribunale di Avellino l'Ente locale per sentir dichiarare

- a) l'illegittimità del comportamento del convenuto di mancato riscontro o di contestazione della diffida che precede;
- b) che di nessuna somma è creditore il Comune di Solofra per le ragioni innanzi esposte;
- c) l'intervenuta acquisizione a titolo originario, ai sensi degli artt. 1158 e 1159 C.C. del diritto di superficie con condanna al ristoro dei danni;

in via gradata, condannare

- d) il Comune al preventivo pagamento, con gli accessori di legge, da determinare con C.T.U., dell'importo pari all'aumento del valore del suolo in ragione delle opere realizzate con favore delle spese e competenze di giudizio.

=====
VISTO

Per la legittimità

IL DIRETTORE GENERALE
ing. Antonio GUASTAFERRO
=====